



72.9.2004
PROVINCIA DI UDINE

La presente copia fotostatica è stata

riprodotta dall'originale esistente agli
atti di questa Amministrazione e consiste
di n. 6 fogli.

Udine, 11/01/04

PROVINCIA DI UDINE

DIREZIONE D'AREA AMBIENTE

Servizio Risorse Idriche – Unità Operativa Autorizzazioni Scarico Impianti di Depurazione

DETERMINAZIONE N° **461**

Prot. n° 10224 /04

Udine, 23 SET. 2004

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/99 - Autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento della ditta Aussapol SpA sito in via Majorana n. 1, foglio n. 4, mapp. n. 67, n. 69 e n. 96 in Comune di S. Giorgio di Nogaro (Ud).

IL DIRIGENTE

- vista l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di S. Giorgio di Nogaro in data 3.2.2000 prot. n. 17310-99/01716;
- vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico presentata dalla ditta Aussapol spa in data 17.2.2003, con prot. n. 18527/03;
- vista la documentazione integrativa pervenuta presso questo Servizio in data 16.4.2003 con prot. 40225/2003;
- visto l'avvio del procedimento amministrativo effettuato da questo Servizio in data 28.4.2003 con prot. 40161/03 (UOC40723/2gb);
- visto il versamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 45 comma 10 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000, effettuato dal richiedente in data 24.7.2003;
- vista la richiesta di documentazione integrativa inviata da questo Servizio in data 12.9.2003 con prot. 83920/03 (UOC 40723/gb);
- vista la documentazione integrativa pervenuta presso questo Servizio in data 11.12.2003 con prot. 117942/03;
- vista la documentazione integrativa pervenuta presso questo Servizio in data 20.1.2004 con prot. 9652/04;
- vista la richiesta di nuova documentazione integrativa inviata da questo Servizio in data 23.1.2004 con prot. 7495/04 (UOC 40723/ap);

- vista la documentazione integrativa pervenuta presso questo Servizio in data 25.3.2004 con prot. 38549/04;
- vista la richiesta di sopralluogo e di parere tecnico-ambientale inviata all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in data 14.4.2004 con prot. 42714/04/(UOC40723/2gb);
- vista la richiesta di precisazioni relativa alle sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico inviata alla Ditta in data 14.4.2004 con prot. n. 43549/04 (UOC40723/ap);
- viste le precisazioni relative alle sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico inviata dalla Ditta in data 17.5.2004 con prot. n. 58484/04;
- visto il parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in data 21.5.2004 con prot. 5027/04/SA/PA/12 e pervenuto presso questo Servizio in data 26.5.2004 con prot. 61206/04;
- vista la richiesta di chiarimenti relativi alle sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico inviata alla Ditta in data 16.6.2004 con prot. n. 69282/2004/GB;
- visti i chiarimenti relativi alle sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico trasmessi dalla Ditta in data 16.8.2004 con prot. n. 90313/2004;
- ritenuto pertanto di classificare come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizza lo scarico, in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, tenendo conto che provengono da un insediamento in cui si svolge attività commerciale e che sono costituite da un miscuglio di acque di raffreddamento ed acque meteoriche di dilavamento. L'Amministrazione Provinciale si riserva di riclassificare gli scarichi qualora nuove disposizioni nazionali o regionali modifichino o specificino diversamente i criteri di classificazione;
- considerato che lo scarico in oggetto non è compatibile con le caratteristiche della rete fognaria consortile;
- rilevato che lo scarico in oggetto viene recapitato nel Canale Orientale Nord e che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha espresso un parere favorevole relativamente al fatto che tale ricettore è idoneo a ricevere lo scarico senza che questo pregiudichi l'esistenza di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate e il mantenimento dei processi naturali di autodepurazione, considerata anche l'assenza di disposizioni regionali specifiche relative a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 152/99 sugli obiettivi di qualità per i corpi idrici e sui criteri per il raggiungimento ed il mantenimento degli stessi.
- valutata la necessità di imporre adeguate prescrizioni autorizzative volte alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dei cittadini, sia nei termini delle operazioni di manutenzione necessarie per garantire il mantenimento dell'efficienza dei sistemi depurativi e sia nei termini delle necessarie attività di autocontrollo degli scarichi;

- considerato l'art. 62 comma 8 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, che prevede che le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate dal D.Lgs. 152/99 rimangano in vigore, ove compatibili con il D.Lgs. stesso, fino all'adozione di specifiche normative in materia;
- visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 6.11.2003 n. 367 che costituisce il "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 152/99";
- visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 18.9.2002 relativo alle "Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 152/99";
- visto il Decreto Legislativo n. 258/2000 recante "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998 n. 128".
- visto il Decreto Legislativo n. 152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 92/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384 "Piano generale per il risanamento delle acque" e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 4.2.1977;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il sig. Luigi Gerolla, legale rappresentante della ditta Aussapol SpA, titolare dell'insediamento adibito a produzione e lavorazione di materie plastiche, sito in via Majorana n. 1, foglio n. 4, mapp. n. 67, n. 69 e n. 96, in Comune di S. Giorgio di Nogaro (Ud), a scaricare nel corpo idrico denominato Canale Orientale Nord le acque di raffreddamento dei condizionatori unitamente alle acque di seconda pioggia precipitate sui piazzali dell'insediamento.
La presente autorizzazione viene concessa in virtù di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/00.
- 2) di classificare come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizza lo scarico, in assenza di disposizioni regionali specifiche ed in attesa dei decreti attuativi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 152/99 ed in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, tenendo conto che provengono da un insediamento in cui si svolge attività commerciale e produttiva e che sono costituite dal miscuglio di acque di raffreddamento e di acque meteoriche di dilavamento. L'Amministrazione Provinciale si riserva di riclassificare gli scarichi qualora nuove disposizioni nazionali o regionali modifichino o specifichino diversamente i criteri di classificazione.

- 3) di stabilire che lo scarico ed il sistema di scarico dovranno essere conformi elaborati progettuali presentati e comunque dovranno utilizzare le migliori tecnologie disponibili per ottenere il rispetto dei limiti di emissione e la salvaguardia degli ecosistemi e dell'ambiente, fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal presente atto.
- 4) di stabilire che lo scarico che si autorizza con il presente atto dovrà mantenere inalterate nel tempo le seguenti caratteristiche:
 - A. lo scarico sarà ubicato in corrispondenza dello spigolo nord-ovest dell'insediamento, come evidenziato nella planimetria allegata (punto C);
 - B. le acque scaricate saranno costituite da:
 - acque di raffreddamento provenienti dall'impianto di condizionamento dei reparti produttivi per un quantitativo massimo di 185.000 mc/anno. Tali acque hanno origine nel punto indicato come A nell'allegata planimetria.
 - acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali esterni dello stabilimento. Tali acque hanno origine nel punto indicato come D nell'allegata planimetria;
 - C. l'impianto di scambio termico sarà alimentato esclusivamente con le acque di falda prelevate attraverso i pozzi artesiani interni all'insediamento;
 - D. ciascuno dei due flussi indicati alla precedente lettera B dovrà attraversare un pozzetto di controllo, con dislivello tra ingresso ed uscita di 20 cm, dove effettuare il campionamento dei reflui. A valle di tali pozzetti le due condotte si riuniranno in un'unica condotta che recapiterà le acque nel corpo idrico adiacente l'insediamento denominato Canale Orientale Nord.
- 5) di autorizzare lo scarico delle acque reflue nel Canale Orientale Nord anche in base al parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale relativamente al fatto che tale corpo ricettore è idoneo a ricevere lo scarico senza che questo pregiudichi l'esistenza di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate e il mantenimento dei processi naturali di autodepurazione, considerata anche l'assenza di disposizioni regionali specifiche relative a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 152/99 sugli obiettivi di qualità per i corpi idrici e sui criteri per il raggiungimento ed il mantenimento degli stessi. L'Amministrazione Provinciale si riserva di ridefinire la presente autorizzazione o le prescrizioni in essa contenute qualora nuove disposizioni nazionali o regionali modifichino o specificino diversamente i criteri per il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
- 6) che lo scarico autorizzato con il presente atto dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tab. 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 258/00, colonna scarico in acque superficiali. L'Amministrazione Provinciale si riserva di ridefinire i limiti di emissione qualora venissero emanate le disposizioni regionali previste dall'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n. 152/99, come modificato da D.Lgs. n. 258/00, o altre disposizioni in merito
- 7) di vietare lo scarico delle sostanze pericolose indicate dal punto 2.1 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 258/00, di quelle indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 6.11.2003 n. 367 e di quelle indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 18.9.2002, escluse quelle già normate dalla tab. 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 258/00. Il rispetto di tale prescrizione non potrà essere conseguito attraverso diluizione.

- 8) che lo scarico non dovrà provocare la diminuzione della qualità ambientale del corpo idrico ricettore definita come la capacità del corpo idrico di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
- 9) che il titolare dell'insediamento è obbligato ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, secondo quanto prescritto dall'art. 62 comma 12 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000.
- 10) di subordinare la presente autorizzazione, per garantire il diritto inalienabile alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- A. è fatto obbligo, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, di eseguire i seguenti interventi:
- collocare un pozzetto di controllo, con dislivello tra ingresso ed uscita di 20 cm e con la predisposizione per l'alloggiamento di un campionatore automatico da parte dell'autorità competente, nei punti indicati come A e D nell'allagata planimetria;
 - collocare un pozzetto di controllo, con dislivello tra ingresso ed uscita di 20 cm e con la predisposizione per l'alloggiamento di un campionatore automatico da parte dell'autorità competente, nel punto indicato come C nell'allagata planimetria immediatamente a monte dello scarico;
 - verificare che la condotta A-B convogli soltanto le acque di raffreddamento provenienti dall'impianto di condizionamento (punto A) e non altre acque, qualsiasi sia la loro origine. Qualora nel corso della verifica emergesse la presenza di altri flussi recapitati nella condotta A-B, tali flussi dovranno essere eliminati e le relative tubature dovranno essere sigillate;
- B. è fatto obbligo, sempre entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, di trasmettere all'Area Ambiente di questa Provincia una relazione, completa di elaborati grafici, che documenti gli interventi di cui alla precedente lettera A;
- C. qualora le modalità di gestione delle acque descritte al precedente punto 4 non fossero sufficienti a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione di cui alla tab. 3 dell'all. 5 al D.Lgs. n. 258/00, colonna scarico in acque superficiali, e che non determini un peggioramento della qualità del corpo idrico entro il quale viene recapitato, è fatto obbligo di provvedere attraverso un trattamento ulteriore al fine di conseguire il rispetto dei limiti tabellari e di mantenere inalterata la qualità del corpo idrico superficiale garantendo la conservazione dei processi naturali di autodepurazione ed il supporto di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- D. è fatto obbligo di misurare quotidianamente la portata emunta e la portata scaricata, utilizzando idonei dispositivi funzionanti in continuo. E' fatto altresì obbligo di inviare a questa Amministrazione, sempre entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, una relazione che illustri nel dettaglio le caratteristiche dei dispositivi adottati per il conseguimento di tale obiettivo.
- E. è fatto obbligo di trasmettere all'Amministrazione Provinciale, entro 120 giorni dalla notifica del presente atto, un progetto per l'ottimizzazione dei consumi idrici che preveda entro il 31.12.2006 una riduzione del 40% della portata utilizzata, unitamente ad un cronoprogramma di attuazione dello stesso. Tutto ciò al fine di perseguire un utilizzo sostenibile e durevole della risorsa idrica conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed

integrazioni. E' fatto altresì obbligo di trasmettere a questa Amministrazione una relazione annuale che attesti il grado di avanzamento degli interventi;

F. almeno ogni due mesi, e in occasione di ogni riavvio del processo di scambio termico, dovrà essere effettuato un controllo dello scarico, presso il pozzetto di ispezione immediatamente a monte del ricettore finale (punto indicato con la lettera C nell'allegata planimetria) relativamente ai seguenti parametri:

- pH;
- materiali grossolani;
- solidi sospesi totali;
- C.O.D;
- BOD5;
- temperatura;
- ferro;
- zinco;

Le analisi di controllo dei parametri sopraindicati dovranno essere firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 30 giorni dalla loro esecuzione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine;

G. nel corso del primo anno dovrà essere eseguito sulle acque di scarico un test di tossicità acuta, perlomeno con *Daphnia magna*, per determinare il livello di pericolosità dell'effluente finale. Tale verifica dovrà essere firmata da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo ed inviata, entro 60 giorni dalla loro esecuzione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine;

H. è fatto obbligo di recapitare lo scarico nella pubblica fognatura entro 60 giorni dalla data nella quale tale possibilità d'allacciamento sarà eventualmente resa disponibile dall'ente gestore. Non appena la ditta avrà completato l'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà dismettere il sistema di scarico nel Canale Orientale Nord ed effettuare le eventuali operazioni di bonifica degli impianti e l'eventuale ripristino ambientale, comunicando 10 giorni prima alla Provincia la data prevista per la dismissione e le procedure previste per l'eventuale bonifica degli impianti e per l'eventuale ripristino ambientale.

I. è fatto obbligo di redigere e di conservare presso l'impianto i seguenti registri:

- il quaderno su cui dovranno essere annotate tutte le visite tecniche effettuate presso gli impianti di scambio termico, le operazioni eseguite e i risultati conseguiti;
- il registro con le misure quotidiane della portata scaricata e di quella emunta;
- il registro delle analisi di autocontrollo che dovrà contenere i certificati di analisi firmati da un professionista abilitato

I registri sopraindicati dovranno essere depositati presso l'impianto ed essere sempre a disposizione delle autorità di controllo;

J. è fatto divieto di utilizzare le condotte del circuito di raffreddamento e del circuito di scarico per il recapito di altre acque reflue, qualsiasi sia la loro provenienza. E' fatto altresì divieto di utilizzare le stesse condotte per l'allontanamento delle acque di lavaggio degli scambiatori, o di altre acque provenienti direttamente o indirettamente dal ciclo produttivo o dai locali entro i quali lo stesso si svolge.

K. è fatto obbligo di garantire che nell'intero circuito di raffreddamento ed in tutti gli scambiatori di calore la pressione "lato acqua di raffreddamento" sia sempre superiore alla pressione "lato acqua da refrigerare", così da impedire che nel caso di accidentali forature della parete divisoria i fluidi da raffreddare passino nel circuito di raffreddamento e finiscano nello scarico.

- 11) che l'Autorità competente al controllo potrà effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, così come indicato dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000. A tal fine, il punto di scarico ed i pozzetti di prelievo dovranno essere resi facilmente accessibili.
- 12) di vietare qualsiasi variazione quali-quantitativa delle acque reflue scaricate. Qualora l'area dovesse essere soggetta ad ampliamento o a ristrutturazione o vi dovesse essere una modifica impiantistica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Qualora lo scarico non abbia caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate con il presente atto, dovrà essere data comunicazione all'Autorità competente delle modifiche che si intendono effettuare. L'Autorità Competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, potrà adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
- 13) di vietare lo scarico di acque reflue con caratteristiche diverse da quelle indicate al precedente punto 1 e con composizione incompatibile con quella del sistema depurativo adottato.
- 14) che la presente autorizzazione è valida per quattro anni dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere chiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la
- L. nell'ambito del programma di gestione del sistema di scarico si dovrà prevedere il controllo periodico del ricettore ove vengono effettuati gli scarichi per verificare che non vi siano fenomeni di accumulo di sostanze inquinanti, di ristagno di liquami e di rilascio di odori sgradevoli. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni oppure una situazione di degrado o una situazione che possa essere di nocumento per terzi, è fatto obbligo di procedere immediatamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l'insorgere di tale situazione ed al ripristino degli impianti e dei sistemi secondo le specifiche previste dal presente procedimento autorizzativo;
 - M. per quanto non citato dal presente decreto, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/99 e con il D.Lgs. 258/2000, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico;
 - N. l'eventuale trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o delle attività da cui ha origine lo scarico dovrà essere comunicato tempestivamente all'autorità competente;
 - O. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto dovrà essere comunicato alla Provincia il nominativo della persona interna o della eventuale ditta esterna responsabile della gestione operativa dell'impianto unitamente ad una dichiarazione della stessa di accettazione dell'incarico.

domanda di autorizzazione sarà stata tempestivamente presentata. Se lo scarico dovesse contenere una o più delle sostanze di cui alla tabella 3A e 5 dell'allegato 5 al D.lgs 258/2000, per quanto compatibile con le prescrizioni di cui al precedente punto 12), il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere concesso in modo esplicito entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente;

- 15) che rimangono salve le disposizioni previste dalle altre norme vigenti e diverse da quelle citate in premessa.
- 16) che l'Amministrazione provinciale provvederà, in data successiva al rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 comma 10 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/00, a determinare la liquidazione definitiva delle spese sostenute e ad inviare richiesta di pagamento delle stesse al soggetto autorizzato. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda al pagamento delle spese entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione allo scarico si intende decaduta.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in unico originale che rimane acquisito agli atti d'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE
Avv. Valter COLUSSA



Responsabile del procedimento: dott. Luca Quarin
Responsabili dell'istruttoria tecnica: dott. Maurizio Pessina, geom. Norberto Rodenigo, geom. Ruggero Del Mestre
Responsabili dell'istruttoria amministrativa: dott.ssa Graziella Benati, sig.ra Alessandra Pecoraro